



**COMUNE DI RONZO-CHIENIS**  
**(Provincia di Trento)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

**Approvato dal Consiglio Comunale**  
**con deliberazione n.7 di data 22.02.2007**

**IL SINDACO**  
**- Alberto Cappelletti -**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**- dott. Massimo Bonetti -**

## INDICE

### **Capo I – Disposizioni generali**

Articolo 1	Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo 2	Definizioni	pag. 4
Articolo 3	Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	pag. 6
Articolo 4	Canoni per la concessione dei posteggi	pag. 6

### **Capo II – Mercati**

Articolo 5	Ammissione al mercato	pag. 6
Articolo 6	Tipologie di posteggio	pag. 7
Articolo 7	Individuazione dei mercati	pag. 7
Articolo 8	Istituzione ed ampliamento dei mercati	pag. 8
Articolo 9	Istituzione di mercati temporanei	pag. 8
Articolo 10	Spostamento della data di svolgimento di un mercato	pag. 8
Articolo 11	Orario dei mercati	pag. 9
Articolo 12	Spostamento e soppressione dei mercati	pag. 9

### **Capo III – Assegnazione dei posteggi nei mercati**

Articolo 13	Assegnazione dei posteggi nei mercati	pag. 10
Articolo 14	Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati	pag. 10
Articolo 15	Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati	pag. 11
Articolo 16	Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati temporanei	pag. 12
Articolo 17	Modalità di gestione delle graduatorie	pag. 12
Articolo 18	Sospensione o revoca dei posteggi	pag. 13

### **Capo IV – Posteggi isolati**

Articolo 19	Individuazione posteggi isolati. Orario	pag. 13
Articolo 20	Individuazione posteggi isolati temporanei	pag. 13
Articolo 21	Criteri di assegnazione posteggi isolati	pag. 13

### **Capo V – Commercio itinerante**

Articolo 22	Modalità di esercizio. Aree vietate	pag. 14
Articolo 23	Orario	pag. 14

### **Capo VI – Disciplina del mercato**

Articolo 24	Servizio di pulizia del mercato	pag. 14
-------------	---------------------------------	---------

Articolo 25	Vendita di sostanze alimentari	pag. 15
Articolo 26	Esposizione dei prezzi	pag. 15
Articolo 27	Sanzioni	pag. 15

## **Capo VII – Disposizioni finali**

Articolo 28	Rilascio autorizzazioni commercio itinerante	pag. 15
Articolo 29	Validità delle autorizzazioni e delle graduatorie vigenti	pag. 15
Articolo 30	Richiami normativi	pag. 16
Articolo 31	Entrata in vigore	pag. 16
Allegati A:	planimetrie dei mercati (A/1-2).	

## Capo I – Disposizioni generali

### Articolo 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica sul territorio comunale in attuazione della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4, del relativo regolamento di esecuzione e degli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati dalla Giunta Provinciale di Trento.

### Articolo 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

commercio su aree pubbliche: la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori;

aree pubbliche: strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

posteggio: parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;

somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

mercato periodico: la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio il commercio in aree pubbliche; i mercati periodici sono distinti in:

- ✓ "mercati di servizio": quelli esistenti al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante, non soddisfatte dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di

acquisto, per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;

- ✓ "mercati specializzati": finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.

mercati saltuari: mercati (comunemente detti "fiere") che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;

mercati temporanei: mercati che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili;

posteggi isolati: posteggi, utilizzati con frequenza periodica, assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;

posteggi isolati temporanei: posteggi che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili;

commercio itinerante: commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo;

società di persone: le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese;

domicilio dei consumatori: non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande.

### **Articolo 3**

#### **Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è valida per il territorio comunale. Essa abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante negli altri comuni della provincia.
4. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o dal comune dove la società ha sede legale. Essa abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.
5. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia sul territorio provinciale che al di fuori dello stesso.

### **Articolo 4**

#### **Canoni per la concessione dei posteggi**

1. L'utilizzo dei posteggi è soggetto al pagamento del canone di concessione previsto dal D. Leg.vo n. 507/93, sulla base delle tariffe fissate dal Consiglio comunale.
2. Il canone per la concessione dei posteggi sarà determinato tenendo conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte nelle aree di mercato.

## **Capo II - Mercati**

### **Articolo 5**

#### **Ammissione ai mercati**

1. Sono ammessi a partecipare ai mercati periodici, saltuari e temporanei, i seguenti operatori:
  - a) i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche;

- b) i produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 o dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- c) gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti;
- d) le associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale;
- e) gli invalidi iscritti nell'apposita lista presso l'ufficio provinciale del lavoro.

## **Articolo 6** **Tipologie di posteggio**

1. Le tipologie di posteggio per i mercati comunali sono le seguenti:
  - a) generi alimentari (quali formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
  - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature);
  - c) posteggi riservati alle categorie individuate dalle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo precedente;
  - d) posteggi volti a garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati di servizio e saltuari (quali bevande, panini, cibi cotti e simili).
2. Nell'ambito dei mercati specializzati possono essere previsti posteggi specializzati nella vendita di specifici generi alimentari o di specifici generi non alimentari.
3. Nell'ambito dei mercati di servizio e dei mercati saltuari possono essere previsti posteggi volti a garantire la continuità del servizio di somministrazione di prodotti relativi al settore alimentare.

## **Articolo 7** **Individuazione dei mercati**

1. In relazione alle definizioni dell'articolo 2 e sulla base delle loro caratteristiche, i mercati esistenti nell'ambito del territorio comunale vengono così riclassificati:

**a) Mercato periodico di servizio:**

Frequenza:	settimanale	
Giornate di svolgimento:	sabato	
Ubicazione:	Piazzale don Chiettini	
Numero posteggi:	n. 11	
Tipologia dei posteggi:	n. 9	generi non alimentari
	n. 1	generi alimentari
	n. 1	produttori agricoli

**c) Mercato saltuario (" Festa dell'Assunta")**

Frequenza:	annuale
Giornata di svolgimento:	15 agosto
Ubicazione:	P.le don Chietтини e vie adiacenti
Numero posteggi	n. 17
Tipologia dei posteggi:	n. 10 generi non alimentari n. 3 generi alimentari n. 4 posteggi riservati alle categorie di cui all'art. 5, lettere b), c), d) e).

2. Le planimetrie del mercato sono allegate al presente regolamento (allegato A1- – mercato settimanale)  
(allegato A2 – mercato saltuario, "Festa dell'Assunta")

**Articolo 8**

**Istituzione ed ampliamento dei mercati**

1. Il Consiglio comunale, previa acquisizione del parere non vincolante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche, può istituire nuovi mercati o procedere all'ampliamento di quelli esistenti.
2. Le innovazioni di cui al precedente comma devono essere rese note almeno 60 giorni prima dell'assegnazione dei posteggi mediante avviso esposto all'albo comunale e trasmesso contemporaneamente al Consorzio dei Comuni Trentini nonché alle associazioni degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

**Articolo 9**

**Istituzione di mercati temporanei**

1. L'istituzione di mercati temporanei, in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie, è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento, in cui vengono sempre specificati l'area, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi.

**Articolo 10**

**Spostamento della data di svolgimento di un mercato**

1. La data di effettuazione di un mercato può essere variata:
  - a) in via temporanea, per motivi contingenti o per esigenze straordinarie, dal Sindaco;
  - b) in via definitiva esclusivamente su richiesta motivata di almeno due terzi degli operatori, dal Consiglio comunale.

2. Nel caso di esigenze temporanee, il Sindaco stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposito provvedimento che deve essere adottato con ragionevole anticipo, che deve essere comunicato tempestivamente alle associazioni di categoria ed ai quotidiani locali e che deve essere esposta all'albo fino alla vigilia del giorno di effettivo svolgimento del mercato.

### **Articolo 11**

#### **Orario dei mercati**

1. L'orario del mercato è stabilito con apposita ordinanza dal Sindaco.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, il Sindaco stabilisce l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere completato lo sgombero dell'area.
3. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di provata forza maggiore (intemperie, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.), preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza.
4. Per ogni mercato possono essere nominati due rappresentanti degli operatori cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana e all'Amministrazione comunale l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato. I rappresentanti sono eletti a maggioranza semplice dai titolari di concessione di posteggio del mercato.

### **Articolo 12**

#### **Spostamento e soppressione dei mercati**

1. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire in via provvisoria o definitiva, per ragioni di interesse pubblico o su richiesta motivata presentata da almeno i due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata.
2. Lo spostamento di sede in via definitiva può essere disposto dal Consiglio comunale, con provvedimento motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione, per motivi di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico e la tutela della sicurezza pubblica. Lo spostamento non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori esercenti su aree private.
3. Lo spostamento di sede in via temporanea può essere disposto con provvedimento motivato del Sindaco, per motivi contingenti di interesse pubblico, quali la sicurezza pubblica o l'indisponibilità dell'area per l'esecuzione di lavori, e in quest'ultimo caso deve avvenire previa verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi.

4. Salvo casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, motivati da ragioni di sicurezza e ordine pubblico, lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato viene disposto dal Sindaco previa acquisizione del parere non vincolante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.
5. Lo spostamento dei mercati esistenti in via definitiva o temporanea viene tempestivamente reso pubblico mediante avviso esposto all'albo comunale, inoltrato alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, ed ai quotidiani locali.
6. La soppressione di mercati esistenti può essere disposta con motivato provvedimento del Consiglio comunale, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
  - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta per assenza superiore ad un anno e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.
7. Il Sindaco può sopprimere il mercato per una sola giornata su richiesta della maggioranza degli operatori o per motivi contingenti di interesse pubblico.

### **Capo III – Assegnazione dei posteggi nei mercati**

#### **Articolo 13**

#### **Assegnazione dei posteggi nei mercati**

1. L'assegnazione stabile di posteggio per i mercati periodici e saltuari avviene mediante concessione dell'area di durata decennale e viene rinnovata su richiesta dell'interessato, qualora non vengano a mancare i presupposti che ne hanno consentito l'assegnazione. Sei mesi prima della scadenza di ciascuna concessione decennale, l'Amministrazione comunale provvede ad informare il titolare di posteggio in ordine alla scadenza del termine e ad invitare lo stesso ad inoltrare eventuale richiesta di rinnovo.
2. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo che si tratti di società di persone cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
3. I posteggi sono assegnati dal Dirigente comunale competente, su domanda presentata dai soggetti di cui all'articolo 5.

#### **Articolo 14**

#### **Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati**

1. L'assegnazione dei posteggi in eventuali mercati di nuova istituzione avviene mediante apposita graduatoria degli interessati che presentino domanda per

- l'assegnazione di un posteggio, nel rispetto delle tipologie e sulla base dei seguenti criteri:
- a) sorteggio fra i richiedenti, da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli esercenti il commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione di posteggi che si rendano disponibili in via permanente in un mercato esistente viene concessa, sempre nel rispetto delle tipologie di posteggio, con priorità:
- a) ai titolari di concessione di posteggio all'interno del medesimo mercato che abbiano presentato richiesta scritta di spostamento e quindi rendano disponibile in via permanente il posteggio precedentemente assegnato, sulla base dell'anzianità di rilascio della concessione e dell'anzianità di esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
  - b) sulla base della graduatoria valida per quello specifico mercato, individuata con i criteri indicati nel successivo articolo.
3. La riassegnazione dei posteggi ai concessionari, a seguito di spostamento di un mercato in via definitiva, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- ⇒ maggiore anzianità di presenza nel mercato di riferimento, tenuto conto di eventuali subingressi;
  - ⇒ a parità del requisito di cui al punto precedente, costituisce titolo di priorità tra i pari merito l'anzianità di iscrizione dell'impresa nel Registro imprese della C.C.I.A.A.;
  - ⇒ in caso di ulteriore situazione di parità tra due o più operatori viene applicato tra essi il criterio del sorteggio.

## **Articolo 15**

### **Criteri di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. Per ogni mercato presente sul territorio viene stilata una graduatoria per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare della relativa concessione.
2. La graduatoria viene formulata sulla base dei seguenti punteggi:
  - a) punti 0,3 per ogni giornata di effettiva presenza sul mercato;
  - b) punti 0,3 per ogni presenza con la merce alle operazioni di assegnazione dei posteggi effettuate all'apertura dei singoli mercati.
3. Non sarà assegnato alcun punteggio ai titolari di autorizzazione presenti alle operazioni di assegnazione privi della merce e delle attrezzature di vendita.
4. L'assegnazione dei posteggi nei mercati specializzati avviene sulla base dell'apposita graduatoria stilata con i criteri di cui al comma precedente, tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio previste per il mercato stesso.

5. Nel caso in cui i posteggi disponibili eccedano il numero di domande relative alla trattazione del relativo prodotto, la priorità è stabilita esclusivamente in base al punteggio, indipendentemente dai prodotti trattati.

### **Articolo 16**

#### **Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati temporanei**

1. L'assegnazione di posteggi nei mercati temporanei avviene in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste di partecipazione, con riferimento alla tipologia di posteggio.
2. Nel caso in cui i posteggi disponibili eccedano il numero di domande relative alla trattazione del relativo prodotto, la priorità è stabilita indipendentemente dai prodotti trattati.

### **Articolo 17**

#### **Modalità di gestione delle graduatorie**

1. Gli operatori interessati a partecipare ad un mercato possono presentare richiesta scritta specificando a quale/i mercato/i si riferiscono, oltre alle proprie generalità complete ed agli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica di cui sono titolari o alla propria qualità di produttore agricolo o artigiano.
2. Gli operatori inseriti in una graduatoria relativa ad un mercato, verranno esclusi dalla graduatoria stessa qualora non risultino presenti con la merce alle operazioni di assegnazione dei posteggi per un periodo superiore ad un anno solare.
3. Possono presentare successivamente nuova domanda di inserimento in graduatoria, fermo restando l'azzeramento del punteggio precedentemente raggiunto.
4. I titolari di concessione di posteggio per il mercato saltuario e gli operatori inseriti nella relativa graduatoria devono presentare ogni anno al Comune conferma scritta dell'intenzione di partecipare o di mantenere la propria posizione all'interno della graduatoria stessa.
5. La conferma deve pervenire all'ufficio comunale competente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ogni anno.
6. Il mancato o ritardato invio della conferma comportano l'esclusione dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio raggiunto; per i titolari di posteggio in concessione comportano l'esclusione della possibilità di partecipare al mercato per l'anno corrente e la revoca della concessione per la residua durata della stessa.
7. La revoca non avrà luogo qualora la mancata partecipazione non sia imputabile al concessionario del posteggio, sempre che questi dia tempestiva motivata comunicazione scritta al Comune.

8. Le richieste per la partecipazione a mercati di nuova istituzione che eventualmente eccedano il numero effettivo di posteggi disponibili vengono inserite nella graduatoria prevista per il mercato cui si riferiscono, con i criteri indicati nel precedente articolo 13.

### **Articolo 18**

#### **Sospensione o revoca dei posteggi**

1. La sospensione o la revoca del posteggio possono essere disposte dal Sindaco o suo delegato per i motivi previsti dalla legge provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. La concessione del posteggio può inoltre essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
3. In tal caso all'interessato viene assegnato per il periodo della sospensione oppure in luogo di quello revocato, un altro posteggio di dimensioni non inferiori a quello precedentemente concesso, ove possibile all'interno del mercato, oppure in altro luogo idoneo individuato dall'amministrazione comunale e localizzato ove possibile in conformità delle scelte dell'operatore.

## **CAPO IV - Posteggi isolati**

### **Articolo 19**

#### **Individuazione posteggi isolati. Orario**

1. Sul territorio comunale non si prevede l'autorizzazione di posteggi isolati.

### **Articolo 20**

#### **Individuazione posteggi isolati temporanei**

1. L'istituzione di posteggi isolati temporanei, in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie, è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento, in cui vengono sempre specificati l'area e la tipologia dei posteggi ammessi.

### **Articolo 21**

#### **Criteri di assegnazione posteggi isolati**

1. L'assegnazione dei posteggi isolati previsti dagli articoli 19 e 20 avviene con i criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati dal precedente articolo 14, salvo i casi seguenti:
  - a) trasferimento al Comune di area privata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 19;

b) costruzione da parte di privati di chioschi e/o strutture fissate stabilmente al suolo.

## **Capo V - Commercio itinerante**

### **Articolo 22**

#### **Modalità di esercizio. Aree vietate**

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area, purché non arrechi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Si svolge di norma mediante l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo.
3. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri lineari e non possono avere singolarmente una durata superiore ad un'ora.
4. Il commercio in forma itinerante è vietato, nei giorni di svolgimento dei mercati, nelle vie occupate dagli stessi ed individuate nella planimetria allegato A/1.

### **Articolo 23**

#### **Orario**

1. Lo svolgimento del commercio in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentito durante la fascia oraria e nei periodi stabiliti per la generalità degli esercizi commerciali, compreso il rispetto delle chiusure domenicali e festive del corrispondente settore merceologico.

## **Capo VI – Disciplina del mercato**

### **Articolo 24**

#### **Servizio di pulizia del mercato**

1. Alla chiusura del mercato, gli operatori debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicati. Sulle pavimentazioni pregiate (tipo porfido e materiali simili), è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo in materiale impermeabile, idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi.

## **Articolo 25**

### **Vendita di sostanze alimentari**

1. I requisiti igienico-sanitari per le attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, sono definiti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002.

## **Articolo 26**

### **Esposizione dei prezzi**

1. In conformità all'art. 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

## **Articolo 27**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

## **Capo VII – Disposizioni finali**

### **Articolo 28**

#### **Rilascio autorizzazioni commercio itinerante**

1. Qualora il rapporto tra gli abitanti residenti e le autorizzazioni rilasciate per svolgere l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante risulti superiore alla media provinciale individuata dall'osservatorio provinciale di cui all'art. 23 della L.P. 4/2000, per ogni anno solare l'Amministrazione comunale può rilasciare al massimo cinque nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
2. Qualora il rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante avvenga a seguito di trasferimento per variazione della residenza del titolare di autorizzazione rilasciata da altro comune non si applica il limite numerico previsto dal comma precedente.

### **Articolo 29**

#### **Validità delle autorizzazioni e delle graduatorie vigenti**

1. Tutte le concessioni rilasciate per i posteggi previsti nei mercati comunali mantengono la loro validità.

2. E' altresì confermata la validità delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 30** **Richiami normativi**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4, del relativo regolamento di esecuzione e degli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati dalla Giunta Provinciale di Trento.

### **Articolo 31** **Entrata in vigore**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
- 2 Dalla data di approvazione del presente regolamento comunale per il funzionamento dei mercati ambulanti è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 25 di data 19.06.1998 e con deliberazione n. 57 di data 08.10.1990.
- 3 Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per la loro forza si impongano direttamente al Comune.